

STUDIO LEGALE MORBIDELLI – BRUNI - RIGHI – TRAINA E ASSOCIATI

Firenze, Via A. La Marmora n. 14

Tel. 055.5000412 - Fax 055.572614

Email *studiombri@studiombri.it*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA

(R.G. n. 1569/2018 – Sez. II – Udienza pubblica del 17.5.2019)

MEMORIA

per **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA e FEDERCACCIA SICILIA, ANUU – ASSOCIAZIONE MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE, COMITATO REGIONALE ANUU, ARCI CACCIA NAZIONALE, ARCI CACCIA COMITATO FEDERATIVO SICILIANO, ENALCACCIA P.T., DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA**

(Avv. Alberto M. Bruni)

- intervenienti *ad opponendum* -

contro

- **LEGAMBIENTE SICILIA, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) ONLUS**

(Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice)

- ricorrenti -

e nei confronti di

- **ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA**, in persona dell’Assessore *pro tempore*,

(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo)

- resistente -

- **LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI LIPU**

(Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice)

- interveniente *ad adiuvandum* -

- LIBERI CACCIATORI SICILIANI, FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA, ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI, CACCIA PESCA E AMBIENTE SICILIANO, ASSOCIAZIONE ARTEMIDE, FEDERAZIONE CACCIA REGNO DELLE DUE SICILIE, ASSOCIAZIONE ITALCACCIA, SINDACATO NAZIONALE CACCIATORI, ASSOCIAZIONE UN.A.VE.S.,

(Avv. Giovanni Di Giunta)

- intervenienti *ad opponendum* -

*** * ***

Con ricorso depositato in data 27.8.2018 Legambiente Sicilia e Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF Italia) Onlus hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, del D.A. n. 64/GAB del 3 agosto 2018 e relativo allegato "A", facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale ("Calendario Venatorio 2018/2019"), con cui è stata regolamentata l'attività venatoria per quanto concerne:

- a) l'apertura anticipata della stagione venatoria per le specie ornitiche e di piccola selvaggina dal 1° settembre 2018 anziché dal 1° ottobre 2018;
- b) il prelievo venatorio in Sicilia del Coniglio selvatico, il prelievo anticipato dello stesso Coniglio selvatico e del Colombaccio dal 1° settembre 2018 ed il prelievo anticipato della specie Quaglia dal 16 settembre 2018 anziché dal 1° ottobre;
- c) il prelievo anticipato dal 1° settembre 2018 delle specie Merlo, Gazza e Ghiandaia a libera scelta dal cacciatore, senza previsione di giornate fisse;
- d) la chiusura posticipata della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello al 31 anziché al 20 gennaio 2019;
- e) la chiusura posticipata della caccia alle specie Beccaccia al 31 gennaio 2019, anziché al 31 dicembre 2018, o, in subordine, al 10 gennaio 2019;
- f) il prelievo venatorio della specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Volpe fino al 10

febbraio 2019.

Con propria ordinanza 19.9.2018 n. 847 l'Ecc.mo TAR ha ritenuto di concedere la misura cautelare e per l'effetto ha sospeso il CFVR 2018/2019 nelle parti impugnate fissando l'udienza di merito del 22.11.2019.

Tale ordinanza è stata appellata dalla Regione dinanzi al CGARS che, dapprima, non definitivamente pronunciando, con ordinanza 24.10.2018 n. 707 ha disposto una CTU finalizzata:

a) ad acquisire, in primo luogo, un quadro di sintesi in ordine sia agli standard di tutela prescritti dalle Direttive Europee e dalle Linee Guida della Commissione Europea sia ai principali approdi della letteratura scientifica richiamata dalla Regione ai punti 19-21 del CFVR;

b) ad avere una visione d'insieme su come regolamentato il calendario venatorio nelle altre Regioni italiane sia in termini generali che con specifico riferimento alle date di apertura e di chiusura della caccia alle specie indicate al punto 19 del CFRV;

c) ad accertare se, nei punti e per i profili nei quali il calendario della Regione si discosta dal parere dell'ISPRA, l'applicazione di tale calendario possa determinare un pericolo significativo per il patrimonio faunistico e ambientale avuto anche riguardo al grado di protezione che è complessivamente assicurato alla fauna selvatica in Sicilia.

Allo scopo è stato nominato CTU il Prof. Piero Brandmayer che ha delegato l'incombente al Prof. Massa il quale ha depositato il 3.12.2018 la propria CTU all'esito della quale, seppur certamente non soddisfattiva, il CGARS, con ordinanza 17.12.2018 n. 856, ha accolto in parte l'appello proposto dalla Regione e, in riforma dell'ordinanza dell'Ecc.mo TAR n. 847/2018, ha confermato il provvedimento cautelare limitatamente (i) all'apertura della caccia alla piccola selvaggina e alla quaglia, (ii) alla sospensione della caccia del coniglio selvatico, (iii) alla data di chiusura della caccia alle specie cesena, tordo bottaccio, tordo

sassello, gazza, ghiandaia e volpe.

Le Associazioni venatorie, venute a conoscenza del ricorso *de quo*, in quanto riconosciute *ex art. 34 L. 157/1992* titolari di un interesse giuridicamente qualificato e portatrici, anche per tramite dei corpi associativi regionali, degli interessi dei propri iscritti che svolgono l'esercizio venatorio in Sicilia, sono intervenute in giudizio *ad opponendum* in data 10.12.2018 e, presa cognizione della ricordata ordinanza del CGARS n. 856/2018, hanno richiesto e ottenuto l'anticipazione dell'udienza di merito.

*

Appare in primo luogo opportuno evidenziare che il ricorso cui si resiste muove da una lunga quanto disarticolata premessa che si rivela fuorviante perché tralascia alcuni fondamentali aspetti.

A) La calendarizzazione regionale rispetta pienamente i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992 – **nel testo vigente pur dopo la revisione di cui alla L. 96/2010 e alla L. 122/2016** – di per sé ossequioso del “principio di precauzione” volto a conciliare la sostenibilità dell'attività venatoria con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico, senza che sia dato all'ISPRA di introdurre nell'ordinamento incongrue limitazioni all'attività venatoria invocando un diverso quanto inammissibile principio che potremmo definire “precauzione della precauzione” (v. sul punto Cons. St., Sez. VI, 31.8.2016 n. 3767).

L'art. 18 L. 157/1992, che ha trovato conferma pur dopo la revisione affidata alla L. 122/2016, rappresenta dunque per le Regioni il quadro di riferimento della calendarizzazione del prelievo venatorio delle singole specie faunistiche che costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato salvaguardato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale anche ai fini della tutela risarcitoria del danno erariale: **sicché *extra ordinem* possono essere ritenuti solo i periodi di caccia che eventualmente si collochino**

al di fuori dei periodi stabiliti dall'art. 18 L. 157/1992.

Sono invece perfettamente legittimi i calendari venatori regionali che rispettino i periodi stabiliti dall'art. 18 L. 157/1992.

B) L'art. 18, comma 4, L. 157/1992 stabilisce che le Regioni pubblicano il calendario faunistico venatorio "sentito" l'ISPRA, tenuto peraltro a rendere obbligatoriamente il proprio parere che deve rivestire carattere di scientificità (TAR Marche, n. 271/2017), che tuttavia **non è, pacificamente, vincolante** (TAR Toscana, Sez. II, ord. 17.10.2013 n. 523; TAR Basilicata, Sez. I, 22.3.2014 n. 194; TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014 n. 772; TAR Umbria, Sez. I, 1.6.2015 n. 229; TAR Piemonte, Sez. II, 20.11.2017 n. 1235) con la sola eccezione del CTU Prof. Massa (cfr. primo capoverso pag. 8 della CTU) .

Il parere scientifico dell'ISPRA, per essere ritenuto effettivamente tale e per essere dunque assunto a parametro di verifica della legittimità dell'operato delle Regioni nella definizione dei calendari venatori, **deve fondarsi sulla dimostrazione dell'avvenuto espletamento da parte dell'Istituto di studi specifici, caso per caso, conseguenti a quei compiti istituzionali stabiliti indefettibilmente a suo carico dall'art. 7, comma 3, L. 157/1992.**

Per pretendere dalle Regioni l'applicazione di misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale di riferimento, vigente in materia di "specie cacciabili e periodi di attività venatoria" (art. 18, L. 157/1992), l'ISPRA deve dunque dare dimostrazione scientifica, relativamente alla singola Regione, quantomeno di aver censito il patrimonio faunistico e di averne studiato lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, senza che sia dato all'Istituto invertire l'onere probatorio e "scaricare" sulle Regioni compiti suoi propri rispetto ai quali è rimasto in gran parte inadempiente, ***in primis per la mancata istituzione di "unità operative tecniche consultive decentrate"*** (art. 7, comma 2, L. 157/1992).

Altrimenti, come nella fattispecie, il parere reso dall'ISPRA è privo di effettiva cognizione

e non può assumere carattere di scientificità; di talché, ai fini di un non vessatorio contributo alla redazione dei calendari venatori, è da ritenere mero suggerimento e quindi *tamquam non esset*, con conseguente giustificato esonero delle Regioni dall'obbligo di "rafforzata motivazione" per discostarsene e per attenersi invece ai periodi di caccia stabiliti dall'art. 18 L. 157/1992 che sono espressione, specie per specie, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, del principio di precauzione.

Tale principio, se è vero che anticipa la soglia di intervento dell'azione preventiva, **non** pone sulle Regioni alcun onere della prova della insussistenza del rischio che invece continua a far capo sull'ISPRA laddove intenda restringere i periodi di caccia normativamente stabiliti.

Al riguardo, **con sommo rispetto**, ci sia consentito dissentire dal CGARS che ha ritenuto sussistere, in nome del principio di precauzione, l'inversione dell'onere della prova a carico delle Regioni che pure rispettino i periodi di caccia stabiliti dal legislatore nazionale.

Infatti si deve muovere dall'indefettibile presupposto che le scelte del legislatore sono legittime e pienamente rispondenti ai principi comunitari, tra i quali il principio di precauzione; con la conseguenza che incombe su chi (ISPRA) è deputato a prestare collaborazione tecnico-scientifica dare rigorosa prova dell'esigenza di restringere i periodi di caccia normativamente stabiliti.

Altrimenti le Regioni sarebbero chiamate a prestare una "prova diabolica", sostanzialmente impossibile, circa l'inattendibilità di una norma di legge (art. 18, comma 1, L. 157/1992)! Valga ricordare che la Commissione CE, con la sua comunicazione 2.2.2000, persegue l'obiettivo di "*evitare un ingiustificato ricorso al principio di precauzione che in alcuni casi potrebbe fungere da giustificazione per un protezionismo mascherato*" così da "*dissipare la confusione esistente tra l'utilizzazione del principio di precauzione e la ricerca di un livello zero di rischio che, nella realtà, esiste solo raramente*".

Del resto, come altrettanto noto, il principio di precauzione si fonda su alcuni criteri fondamentali, **fissati dalla Commissione CE con la comunicazione ora ricordata**, tra cui quelli della proporzionalità, non discriminazione e coerenza in forza dei quali *“situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e situazioni diverse non siano trattate in modo eguale”*, di talché *“le misure precauzionali adottate dovrebbero applicarsi in modo tale da raggiungere un livello di protezione equivalente”* **senza che l’origine geografica possa essere invocata per applicare in modo arbitrario trattamenti diversi; misure che debbono essere coerenti con quelle adottate in situazioni analoghe o utilizzando approcci analoghi** che per le specie migratorie, **di interesse transnazionale**, non possono prescindere dalle misure adottate da altri Stati membri, posti alla stessa latitudine, che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

C) La pretesa “centralità” del ruolo dell’ISPRA non può comunque spingersi fino a riconoscere in capo all’Istituto la potestà di redigere i calendari venatori regionali, quasi che il suo parere debba assumere, in buona sostanza, carattere di vincolatività.

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, L. 157/1992, infatti, sono le Regioni che, sentito l’ISPRA, predispongono gli strumenti di gestione faunistico venatoria e di regolamentazione annuale del prelievo della fauna selvatica attraverso l’attività venatoria, **non il contrario**.

La pretesa quanto insussistente insindacabilità dei pareri resi dall’ISPRA su tali strumenti di gestione regionali non ha ragion d’essere allorquando – come nella fattispecie – sia venuto meno agli obblighi istituzionali stabiliti a suo carico dall’art. 7, comma 7, L. 157/1992 e il suo “parere scientifico” si esaurisca in meri suggerimenti generici di “buone pratiche”, peraltro fondandosi su dati (Key Concepts 2001), su criteri di valutazione (SPEC) e su indicazioni (Linee Guida) **risalenti e ormai superati dai più recenti arresti scientifici** (Cons. St., Sez. V, n. 1783/2013) **nonché dall’aggiornamento dell’art. 18 L. 157/1992 ad opera della L. 122/2016**.

Il legislatore, allorquando in sede di recepimento della normativa comunitaria, **nel 2016**, ha ripreso in esame i periodi di caccia fissati, specie per specie, dall'art. 18, comma 1, L. 157/1992 confermandone le date, non poteva non essere ben consapevole della propria scelta legislativa ossequiosa dell'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e del principio di precauzione.

Aggiungasi che la pretesa mancanza di validi studi alternativi a quelli dell'ISPRA che consentissero alla Regione Sicilia di discostarsi dal parere reso in data 21.6.2018, è indimostrata affermazione, **addirittura temeraria a fronte delle esaustive motivazioni tecniche che sorreggono l'approvazione del CFVR 2018/2019, anche con espressi richiami a precedenti giurisprudenziali, nessuna delle quali ha trovato puntuale censura da parte delle ricorrenti, così da determinare la evidente inammissibilità dell'impugnativa.**

D) *In limine* è appena il caso di osservare che la caccia, allorquando equilibrata e regolamentata in piena conformità alla normativa nazionale, si rivela senz'altro sostenibile, come nel caso del calendario venatorio della Sicilia, e tale da non porre assolutamente a rischio l'equilibrio dell'ecosistema, ma anzi garantendolo in conformità anche ai principi e alle direttive comunitari che, lungi dall'essere esclusivamente volte all'assoluta protezione della fauna, **tendono a contemperare positivamente la gestione sostenibile della fauna selvatica con le esigenze economiche e ricreative dirette e indirette, valorizzando in tal modo il cd. "Capitale Naturale" rinnovabile e le esigenze di contenimento dei danni agricoli provocati dall'esuberanza della fauna selvatica,** comprese alcune specie di avifauna, che non a caso necessitano di controllo e rispetto alle quali, dunque, la cd. "preapertura" si giustifica *ex se* (si pensi, ad esempio, ai Corvidi che, oltre a predare nidi, uova e piccoli di specie selvatiche di interesse non solo faunistico venatorio, sono altresì portatori del virus della *West Nile Disease*, che può avere come ulteriori ospiti

sia l'uomo che gli equini e che porta a conseguenze potenzialmente letali).

E) Recenti studi, anche a livello internazionale, che hanno affrontato l'impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli migratori, hanno dimostrato che il sostenibile prelievo venatorio (mortalità compensativa) non incide sulla conservazione del patrimonio faunistico riproduttivo e che la loro abbondanza stagionale dipende in gran parte dal tasso riproduttivo delle stesse popolazioni e soprattutto dalle condizioni ambientali dei luoghi di riproduzione, come risulta anche da pubblicazioni a cura dell'ISPRA (*“Ecological factors and human threats both drive wildfowl population declines”*, P.R. Long, T. Székely, M. Kershaw & M. O'Connell Department of Biology and Biochemistry, University of Bath, Claverton Down, Bath, UK, Wildfowl and Wetlands Trust, Slimbridge, Gloucestershire, UK Animal Conservation. 2007 - Print ISSN 1367-9430; *“The importance of hunting pressure, habitat preference and life history for population trends of breeding waterbirds in Finland”*, Hannu Pöysä, Jukka Rintala, Aleksi Lehikoinen & Risto A. Väisänen, European Journal of Wildlife Research, ISSN 1612-4642 Volume 59 Number 2; *“Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations”*, Guillaume Souchay, Michael Schaub, Swiss Ornithological Institute, Sempach, Switzerland; *“Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010”*, Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014), ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014; *“Évaluation des moratoires sur la chasse du courlis cendré et de la Barge À Queue Noire”*, Bertrand Trolliet, Office National de la Chasse et de la faune sauvage. Avril 2018; *“Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* - flyways, migration timing and origin areas of hunted birds”*, Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016, Acta Ornithol. 51: 55–70).

*

Così più compiutamente definito il quadro fattuale e normativo di riferimento, possono

essere esaminati i singoli motivi di ricorso *ex adverso* articolati.

1) Con la prima censura (pp. 5-30 del ricorso) le ricorrenti impugnano, in maniera confusa, alcune previsioni del CFVR 2018/2019, deducendo “*violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 1-bis, 7, 10 e 18, nn. 1-bis e 2 della L. n. 157/1992, dell’art. 42 della L. 4 giugno 2010 n. 96 (denominata “Legge Comunitaria 2009”), dell’art. 19, comma 1-bis, della L. Reg. Sic. N. 33/1997 e ss.mm.ii. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Direttiva uccelli 2009/147/CE del Parlamento europeo del 30 novembre 2009 – violazione e falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale di cui all’art. 191 TFUE – eccesso di potere sotto i profili del difetto e/o insufficienza dei presupposti, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, nonché dello sviamento*”.

1.1) Il primo profilo di censura ha ad oggetto l’asserita “*illegittima apertura del prelievo venatorio dell’avifauna e delle specie di piccola selvaggina a decorrere dal 1° e dal 16 settembre 2018, anziché dal 1° ottobre 2018 come prescritto dall’ISPRA*” (p. 15 del ricorso).

A dire delle ricorrenti tale previsione si rivelerebbe illegittima perché in contrasto con le indicazioni dell’ISPRA per cui “*in merito alla prevista possibilità dell’apertura della caccia all’1 settembre o al 16 settembre per diverse specie, questo Istituto ritiene opportuna un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all’1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. In tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria*” (**p. 4 parere ISPRA**).

La censura è priva di fondamento.

Stando al disposto **dell'art. 18, comma 2, L. 157/1992**, le Regioni possono modificare i termini di prelievo venatorio, anche consentendo la cd. "preapertura", purché contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

Tale disposizione, quindi, in via generale consente alle Regioni di prevedere giorni di cd. "preapertura" a determinate specie faunistiche, che vanno solo ad anticipare il periodo ordinario di caccia, purché ricompresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio (v. TAR Marche, Sez. I, 9.5.2002 n. 365).

Nello specifico, **l'Amministrazione regionale, in ordine alla preapertura della caccia, da un lato, ha accolto i rilievi contenuti nel parere dell'ISPRA** con riferimento (i) alla "*posticipazione dell'apertura della caccia all'Allodola (per motivazione vedasi pag. 4 del parere)*", (ii) alla "*posticipazione dell'apertura della caccia agli acquatici l'1 di novembre negli AA.TT.CC. di TP2, RG2, SR2 (per motivazione vedasi pag. 7 del parere)*" e (iii) alla "*posticipazione all'1 di ottobre della caccia alla volpe in forma vagante (per motivazione vedasi pag. 8 del parere)*" (**punto 15 CFVR**); **dall'altro**, con riguardo alla preapertura della caccia ad **alcune specie ornitiche e di piccola selvaggina, se ne è discostata con ampia, articolata e convincente motivazione**, sottolineando che "**non rispecchiano la realtà siciliana** le preoccupazioni dell'ISPRA evidenziate nel parere di cui al punto 13 secondo il quale la caccia all'avifauna dovrebbe aprirsi il primo di ottobre per consentire un completo sviluppo ei piccoli nati, per evitare il rischio di confusione, per ridurre il disturbo generato da un numero elevato di cacciatori (pag. 4, rigo 23 e ss. del parere). Su tali tre punti si osserva che in Sicilia, per i motivi sopra esposti, diversamente dalle regioni centrali e dall'arco alpino, già al primo di settembre la fauna è completamente matura e pronta al prelievo (sul punto vedi anche in appresso); che il rischio di confusione con altre

specie, circoscritto alla Moretta in tutta la Sicilia e all'Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2, può essere eliminato vietando la caccia a queste specie; che il disturbo dovuto alla presenza di un elevato numero di cacciatori riguarderebbe esclusivamente le specie acquatiche ed è insussistente, stante che tali specie godono nell'Isola di una protezione territoriale praticamente assoluta; che la presenza in Sicilia di un elevato numero di cacciatori non rispecchia assolutamente la realtà dell'Isola essendo l'indice medio di densità venatoria tra i più bassi d'Italia (19 ha x cacciatore è la media italiana – Fonte Ministero Agricoltura – 33 ha x cacciatore la media siciliana – Fonte Piano Faunistico Venatorio 2013/18, e tenuto conto che in periodo di preapertura, nonché durante le migrazioni autunnali è vietato ai cacciatori extraregionali di accedere agli AA.TT.CC. siciliani. Le stesse considerazioni valgono per la data di chiusura della caccia a tali specie che secondo l'ISPRA, per le stesse ragioni, dovrebbe essere anticipata al 20 gennaio (pag. 5, rigo n. 20 e ss. del parere)” e che **“lo stesso Istituto, con riferimento alle date di inizio della migrazione pre-nuziale, dimostra di avere dati incerti contestabili”** (punto 18 CFVR).

Sull'indicazione fornita dall'ISPRA, che ha trovato condivisione in sede di CTU, di adottare **un'apertura generalizzata della caccia al 1 ottobre per tutte le specie** si deve rilevare, come evidenziato nella relazione tecnico scientifica di controdeduzioni alla CTU a firma M. Sorrenti – V. Trocchi (**doc. n. 1**), che, da un lato, non è supportata da dati scientifici puntuali ed esaustivi per tutte le specie cacciabili, dall'altro, verrebbe a sostituirsi integralmente alle vigenti disposizioni dell'art. 18 della L. 157/1992 (terza domenica di settembre), **assumendo una valenza, quindi, di principio che deborda dal ruolo assegnato all'Istituto tecnico consultivo dall'art. 7 della medesima L. 157/1992**. Lo stesso ISPRA, nel proprio parere sul quale si è pedissequamente appiattito il CTU, **motiva genericamente** tale indicazione con *“la finalità di favorire un più completo sviluppo degli*

ultimi nati per diverse specie”, ma non indica quali per la Sicilia e ovviamente non comprende tutte le specie. Stessa genericità di approccio viene seguita dall’ISPRA e dal CTU relativamente al “*rischio di confusione*” tra specie, trascurando che la valenza di tale rischio potrebbe, in teoria, estendersi in identica misura anche dopo il 1 ottobre e quindi tale precauzione si rivela del tutto illogica.

E ancora, nell’intento di “*ridurre il disturbo generalizzato a specie non sottoposte a prelievo venatorio*”, l’ISPRA, così come il CTU, neppure si dà carico di indicare quali specie in Sicilia risulterebbero disturbate dall’attività venatoria né tantomeno supporta con dati scientifici detta generica indicazione che, potendosi verificare anche dopo il 1 ottobre, si rivela del tutto generica e comunque priva di fondamento scientifico.

In ultimo, l’ISPRA motiva l’apertura generalizzata della caccia in Sicilia al 1 ottobre con l’affermazione che “*in tal modo si favorirebbe inoltre un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria*” (p. 4 parere ISPRA). Anche in questo caso l’ISPRA non documenta doverosamente con dati tecnici la propria indicazione, che rimane tecnicamente incomprensibile. Non pare superfluo notare che l’ISPRA, per giustificare l’applicazione di presunte efficaci innovazioni nella gestione della fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio e nella regolamentazione dell’esercizio venatorio, dovrebbe convintamente documentare, con dati scientifici incontestabili e soprattutto chiari, le proprie tesi evitando di proporre generiche misure “di principio” che sono radicalmente in contrasto con le disposizioni della L. 157/1992.

È pertanto priva di fondamento l’affermazione delle ricorrenti per cui mancherebbe “*nella specie una valida e specifica motivazione che giustifichi il ricorso al regime straordinario della preapertura (ossia la caccia in un periodo in cui la fauna è particolarmente vulnerabile) in aggiunta al “normale” periodo di caccia per le medesime specie (né, d’altra parte, la mancata attivazione del regime derogatorio arrecherebbe alcun*

pregiudizio agli “interessi” dei cacciatori che possono esercitare l’attività venatoria a tali specie nei periodi ordinari stabiliti dalla legge); è non è un caso che la Regione Sicilia sia stata l’unica regione nel panorama italiano ad avere autorizzato ancora una volta la detta apertura anticipata della stagione venatoria” (p. 17 del ricorso).

Queste affermazioni risultano non rispondenti alla realtà, non essendo affatto vero che la Regione Sicilia è stata l’unica Regione italiana ad avere autorizzato l’apertura anticipata della stagione venatoria e che la cd. preapertura sia “in aggiunta al “normale” periodo di caccia per le medesime specie”, essendo applicata contestualmente l’anticipazione della data di chiusura della caccia nel rispetto dell’arco temporale massimo di cui all’art. 18, comma 1, come previsto al comma 2 della L. 157/1992.

1.2) Il secondo profilo di censura ha ad oggetto l’asserita “*illegittima previsione di cacciabilità del coniglio selvatico, l’illegittima apertura anticipata del prelievo venatorio del coniglio selvatico e del colombaccio dal 1° settembre, nonché il prelievo anticipato della quaglia dal 16 settembre, anziché dal 1° ottobre 2018*” (p. 17 del ricorso).

In particolare, a dire delle ricorrenti:

(i) con riferimento al coniglio selvatico, emergerebbe “*dalla più recente letteratura scientifica (prodotta in atti) che da alcuni anni il Coniglio selvatico in Sicilia è una specie in forte declino e il prelievo venatorio di questa specie, seppur ridotto, non risponde al criterio del “prelievo sostenibile” per il quale il prelievo dovrebbe essere sospeso o quantomeno non soggetto ad apertura anticipata*” (pp. 18-19 del ricorso);

(ii) la preapertura della caccia al colombaccio sarebbe illegittima poiché in contrasto con il piano faunistico venatorio regionale “*dove si legge testualmente che “... In generale il Colombaccio è caratterizzato da un periodo riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre sino alla fine di ottobre... In Sicilia*

sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre” (p. 20 del ricorso);

(iii) quanto alla quaglia, risulterebbe *“illegittimo, irrazionale ed incongruo, per la tutela dell’equilibrio della popolazione nidificante, che la P.A. regionale disponga un anticipo del prelievo alla terza domenica di settembre rispetto a quanto previsto da ISPRA (1° ottobre), non foss’altro perché l’attività venatoria graverebbe essenzialmente sulla popolazione nidificante”* (p. 22 del ricorso).

Tale profilo di censura è palesemente infondato.

1.2.1) Per quanto riguarda il **coniglio selvatico**, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di condividere il parere dell’ISPRA nella parte relativa ai criteri generali della gestione sostenibile, potendo dimostrare, a conferma dell’impegno in tal senso, di seguire un preciso quadro di riferimento strategico costituito dal Piano Faunistico Venatorio regionale 2013-2018, e di mantenere monitorata annualmente l’abbondanza e le condizioni sanitarie delle popolazioni. Da tale complesso sistema di gestione risulta *“che la densità della popolazione cunicola siciliana, dopo un decremento avvertito nei due anni precedenti per ragioni legate ad epidemie di maxiomatosi, è in netta ripresa; che nessun disturbo può essere arrecato alla Lepre italica e alla Coturnice siciliana dall’attività venatoria in forma vagante al Coniglio che in Sicilia, salvo rare eccezioni, vive in ambienti coperti da fittissima vegetazione non idonei allo stazionamento e rifugio delle altre due specie”* (cfr. **pag. 8 parere ISPRA**). Nel caso in esame le ricorrenti pretendono di confutare tali dati empirici mediante la contrapposizione dell’indicazione di una vaga e non meglio specificata *“letteratura scientifica”*, nonché del *flatus vocis* dei *social network* (v. pp. 18-19 e spec. p. 19 del ricorso, laddove le stesse ricorrenti pretendono di sancire addirittura che *“si può verosimilmente affermare sull’orlo dell’estinzione”* e adducono a sostegno della propria censura il “fatto” che *“nei stessi social network del mondo venatorio gli stessi*

cacciatori sostengono la quasi scomparsa del coniglio in Sicilia”), ovverosia con affermazioni del tutto irreali e apodittiche.

Secondo il Piano Faunistico Venatorio regionale 2013-2018, strumento cardine di riferimento per l’azione dell’Amministrazione Regionale, il coniglio selvatico (una specie classificata para-autoctona dal Decreto M. 19 gennaio 2015, quindi sottratta dall’elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’articolo 2, comma 2 bis, della legge n. 157/1992, ovvero da una “*gestione finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni*”) “*può raggiungere densità incompatibili con gli interessi dell’economia agricola, così come in aree di limitata estensione (piccole isole o isolotti), in assenza di predatori specialisti ed in presenza di divieto di caccia (riserve naturali), densità elevate potrebbero rappresentare una minaccia per la tutela degli ecosistemi*”. Di conseguenza, “*la corretta gestione del Coniglio selvatico è complicata dal fatto che questa specie è caratterizzata da peculiarità biologiche che la rendono allo stesso tempo vulnerabile e potenzialmente dannosa*” (Piano Faunistico Venatorio regionale 2013-2018). Infatti, “*negli ultimi anni sono stati condotti censimenti in aree campione con tecniche di conteggio standardizzate. In Sicilia le densità ottenute sono risultate molto variabili, con un massimo di 46,8 conigli/ha*” (Piano Faunistico Venatorio regionale 2013-2018). È del tutto evidente che il raggiungimento di densità locali in Sicilia così elevate, può rappresentare un fattore di rischio importante per le attività agricole e l’ambiente, fattore che deve essere mantenuto in attenta considerazione, anche attraverso una gestione di tipo adattativo (*adaptive management*) dell’esercizio venatorio.

Il che è stato completamente ignorato dal CTU la cui relazione è inattendibile e sviante.

Quanto alla contestazione delle ricorrenti di un’illegittima apertura anticipata del prelievo venatorio del coniglio selvatico, la Regione Sicilia conosce da tempo gli studi specifici su questa materia condotti dall’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA

(**Trocchi V. e F. Riga, 2005 - I Lagomorfi in Italia – Linee guida per la conservazione e gestione. Documenti Tecnici n. 25. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pp. 128.**; **De Marinis A. M., V. Trocchi, A. Fallico, S. Toso, 2006 – Fertility and breeding season of the European rabbit *Oryctolagus cuniculus* in Sicily. Proceedings of the XXVth International Congress of the International Union of Game Biologists - I.U.G.B. and the IXth International Symposium Perdix “. Limassol - Cipro, 3-7.9.2001.pp.: 86-92**), secondo i quali, specificamente dedicati alla fenologia riproduttiva della specie in Sicilia, è da considerare tecnicamente corretta la scelta operata dal CFVR. Infatti in Sicilia la fenologia della specie presenta un'intensa attività riproduttiva da marzo a giugno, seguita da una graduale diminuzione da giugno a settembre a causa dell'aridità estiva (**Trocchi e Riga, 2005**), di conseguenza, **a settembre, la presenza di nascite o di esemplari molto giovani è la più bassa rispetto all'intero arco dell'anno.** Questa oggettiva caratteristica del ciclo riproduttivo della specie in Sicilia va considerata ai fini della programmazione del prelievo sostenibile, come evidenziato anche dal parere ISPRA n. 40187/TA11 del 21.6.2018.

Di tutto quanto precede il CTU non ha dato il benché minimo conto (cfr. pag. 24-25 della relazione) pervenendo surrettiziamente a “suggerire” di mantenere chiusa l'attività venatoria al coniglio selvatico per la stagione venatoria 2018/2019: suggerimento questo privo di rigore scientifico come puntualmente posto in rilievo nella relazione tecnico scientifica di controdeduzioni alla CTU (**doc. n. 1**) a firma Dott. Michele Sorrenti e Dott. Valter Trocchi (**il medesimo Dott. Valter Trocchi che ha condotto per l'INFS - oggi ISPRA - i più accreditati studi sul coniglio selvatico in Sicilia**).

Al riguardo è da evidenziare il parere dell'ISPRA n. 40187/TA11 del 21.6.2018 che **non pone alcun dubbio sulla validità della scelta gestionale della preapertura a settembre in Sicilia sotto il profilo della corretta gestione della specie**, limitandosi a evidenziare

solo l'eventuale disturbo nei confronti di altre specie, quali la Lepre italiana e la Coturnice di Sicilia. Ma tal proposito occorre, ancora una volta, considerare quanto enunciato dal Piano Faunistico Venatorio regionale 2013-2018 incredibilmente quanto sistematicamente ignorato dal CTU:

1. *“il Coniglio selvatico è ancora abbastanza diffuso, anche se in maniera non uniforme, in tutta la Sicilia; è presente anche nelle isole minori e su piccoli scogli di pochi ettari, dove spesso raggiunge anche densità elevate”*;
2. *“su scala locale risultano fondamentali la disponibilità di cibo, di adeguata copertura e di suoli asciutti e ben drenati, adatti allo scavo delle tane. Per questi motivi è diffuso prevalentemente lungo le fasce golenali dei fiumi e su alcuni paleoterrazzi con estese superfici a prato”*;

Il Coniglio selvatico si **localizza**, quindi, in particolari ambienti dell'Isola e la caccia a questa specie si svolge per naturale conseguenza in tali ambienti e non in modo diffuso su tutto il territorio potenzialmente aperto alla caccia. D'altra parte, la caccia al coniglio selvatico si svolge con l'ausilio di cani specializzati e/o del furetto, **nell'immediatezza delle tane o nelle tane stesse** (il Coniglio selvatico non si allontana più di 200-300 m dalla tana; Fauna d'Italia, *Mammalia II, Erinaceomorpha, Soricomorpha, Lagomorpha, Rodentia*. Caledrini, 2008, pag. 296). Il disturbo su altre specie in settembre, quali la Lepre italiana e la Coturnice di Sicilia, è quindi solo occasionale e certamente marginale rispetto a quanto può manifestarsi nel prosieguo della stagione venatoria.

L'ISPRA, inoltre, prospetta l'eventuale rischio di saturnismo per il capovaccaio conseguente all'ipotesi che singoli esemplari possano consumare carcasse di conigli selvatici **sparati con munizioni di piombo**, ove non recuperati dal cacciatore (ipotesi concreta solo se un coniglio colpito entri nella tana o tra i rovi celandosi alla vista del cacciatore o al fiuto del cane, ma in tal caso anche alla vista del capovaccaio). **In realtà, si**

tratta di un rischio del tutto ipotetico e assolutamente residuale, mai realmente dimostrato in Italia, non solo a danno del capovaccaio. Infatti, occorre considerare, da un lato, l'estremamente esiguo numero di capovacciai che frequentano l'Isola nella seconda metà di settembre e, dall'altro, l'enorme numero di conigli deceduti per cause naturali: non si ravvedono quindi nel citato parere ISPRA elementi ostativi assoluti al prelievo venatorio del coniglio selvatico nel mese di settembre, atteso che tale epoca è comunque la più corretta secondo la biologia riproduttiva della specie in Sicilia, **a differenza di quanto avviene in altre aree geografiche a clima non mediterraneo.**

Tutto questo è stato ben posto in luce dal Dott. Valter Trocchi nella relazione tecnico scientifica di controdeduzioni alla CTU (**doc. n. 1**).

Quanto alla contestazione delle ricorrenti dell'illegittima apertura della caccia al coniglio selvatico *“senza essere in possesso di monitoraggi e dati aggiornati della specie”*, questa **è del tutto priva di fondamento.** La dinamica delle popolazioni di coniglio selvatico è caratterizzata da ampie fluttuazioni annuali e le statistiche venatorie (carnieri) in possesso della Regione, avendo elaborato i tesserini venatori fino alla stagione 2017/18, hanno consentito di evidenziare tale dinamica e motivato le misure assunte con il CFVR 2018/19. Infatti, i cd. **“Indici Cinegetici di abbondanza relativa”**, si dimostrano molto utili per monitorare lo stato delle popolazioni di animali selvatici cacciati e per seguire la loro tendenza nel tempo su ampia scala (si ricorda che in ottemperanza all'art. 1, comma 3, del Decreto interministeriale 6.11.2012 anche la Regione Sicilia invia all'ISPRA i dati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori). Ne consegue che le statistiche venatorie in possesso della Regione, articolate per province, hanno consentito di modulare il prelievo cinegetico nel tempo e nello spazio in rapporto con le consistenze locali delle popolazioni oggetto di caccia, così come richiesto dall'ISPRA. Malgrado la **presenza endemica**, da decenni, di patologie virali (la Mixomatosi è presente dalla metà degli Anni Cinquanta del

Secolo scorso e l'RHD dalla metà degli Anni Ottanta del Secolo scorso), che localmente determinano episodi di mortalità, la capacità di ripresa delle popolazioni di coniglio selvatico è elevata e la condizione della specie in Sicilia appare ancora soddisfacente, tanto è vero che **i valori degli Indici cinegetici di abbondanza relativa (soppesati in base allo sforzo di caccia) della stagione venatoria 2017/18 (tratti dall'analisi delle statistiche venatorie regionali) si sono mantenuti superiori alla media del periodo 2013/14-2017/18 (n. medio di conigli prelevati per giornata di caccia, rispettivamente 0,68 e 0,47!).**

Tutto questo è stato completamente ignorato dal CTU la cui relazione è inattendibile e sviante.

Risulta quindi non pertinente il richiamo delle ricorrenti al finanziamento regionale volto a sostenere **anche** *“la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico”*, in quanto il finanziamento in parola è stato stanziato per *“le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33”*, norma che, come risulta dalla rubrica dell'articolo, disciplina i “centri privati di produzione di selvaggina ed allevamenti”. **Tale previsione dimostra piuttosto l'attenzione della Regione Sicilia verso le problematiche della conservazione e della buona gestione del coniglio selvatico, lungi però dai toni di drammatizzazione dei casi di mortalità declamati, con pretesto, dalle ricorrenti e ripresi dal CTU, in quanto si tratta di normali “fluttuazioni numeriche” locali, dalle quali la specie si riprende regolarmente essendo particolarmente prolifica (Trocchi V. e F. Riga, 2005 - I Lagomorfi in Italia – Linee guida per la conservazione e gestione. Documenti Tecnici n. 25. Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pp. 128.).**

1.2.2) Per quanto attiene alla preapertura alla caccia al **colombaccio**, l'Amministrazione regionale ha posto in luce che *“la specie è classificata “Least concern” dall'International*

*Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo; come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013) viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%; a livello globale la specie non è ritenuta minacciata (IUCN, 2011); le Linee guida per la stesura dei calendari venatori redatte dallo stesso ISPRA riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC); la popolazione nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria; **l'areale siciliano di questa popolazione ha avuto, nell'arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008); la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura i giardini ed i viali alberati non solo dei borghi rurali, ma anche i centri urbani delle città; alla popolazione sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, i contingenti migratori e/o svernanti provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale; a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo ed un'anticipazione del periodo di prelievo venatorio incide esclusivamente sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale**" (punto 19 CFVR).*

Del resto gli Indici di monitoraggio della specie derivanti dall'analisi delle statistiche venatorie della Regione, soppesate in base allo sforzo di caccia annuale (*Catch Per Unit Effort*), confermano le valutazioni di cui al punto 19 del CFVR.

Ne consegue la totale pretestuosità dell'asserita mancata considerazione dell'aspetto "fenologico" per la preapertura della caccia al colombaccio, sostenuta dalle ricorrenti (p.

20 del ricorso).

1.2.3) Per quanto concerne la preapertura alla caccia alla **quaglia**, l'Amministrazione regionale ha rimarcato che *“la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse; la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, recentemente realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale; in Sicilia, a causa della particolare posizione geografica, il periodo di dipendenza è considerato finito alla metà di luglio (Lo Valvo et al., 1993); che in base a quanto sopra esposto alla data del 16 settembre saranno presenti in Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree di nidificazione più settentrionali” (punto 19 CFVR).*

Quindi, la specie non è considerata in declino dalle fonti ufficiali della Commissione Europea.

La definizione di “Least concern” (Minor preoccupazione) assegnata alla quaglia dalla Red List of European Birds sia in Unione Europea sia in Europa è riservata alle specie comuni e non a rischio, per cui sono del tutto infondate le argomentazioni delle ricorrenti e del CTU, secondo cui la specie verserebbe in un “cattivo stato di conservazione”. Le condizioni della popolazione nidificante in Italia sono favorevoli e persino in “incremento moderato”, come dimostra il monitoraggio MITO2000 di 15 anni dal 2000 al 2015. **Poiché la specie è sempre stata cacciabile dalla terza domenica di settembre in tutte le regioni italiane**, senza peraltro che il CTU abbia evidenziato il dato a malgrado del preciso quesito posto dal CGARS, è dimostrato che l’attività venatoria non ha avuto influenza negativa sulla demografia della popolazione di quaglia nidificante in Italia. Del resto i riferimenti

citati sulla specie, nelle doglianze delle ricorrenti (oltretutto la stessa fonte è citata due volte in modo tendenzioso) risalgono al 2009, **cioè ben 6 anni prima dell'uscita della Red List e dell'ultimo rapporto MITO2000** che riguardano la popolazione nidificante in Italia. Neppure risponde alla realtà che la caccia dal 16 settembre in Sicilia insisterebbe solo sulla popolazione nidificante, poiché la migrazione della specie inizia dai primi di agosto e prosegue fino ad ottobre (come ritenuto anche dall'ISPRA: Spina & Volponi, 2008). Quindi può affermarsi senza timore di smentita che la caccia in Sicilia dal 16 settembre riguarda soprattutto la popolazione migratrice che è valutata in buono stato sia in Europa, sia in Unione Europea.

Pertanto la scelta dell'Amministrazione regionale di non posticipare al primo ottobre l'apertura della caccia alla quaglia, alla luce della peculiarità del contesto regionale sotto il profilo dello stato di conservazione nonché della fenologia riproduttiva e migratoria della specie, è esaurientemente motivata e pienamente rispondente al canone della ragionevolezza e della precauzione.

1.3) Il terzo profilo di censura ha ad oggetto *“il prelievo anticipato delle specie merlo, gazza e ghiandaia a libera scelta del cacciatore, senza previsione di giornate fisse”* (p. 15 del ricorso).

Secondo le ricorrenti, *“l'indicazione di ISPRA per il caso di apertura è stata quella di utilizzare giornate fisse”*, ma la Regione se ne sarebbe indebitamente discostata (pp. 22-23 del ricorso).

Tale profilo di censura non coglie nel segno.

L'Amministrazione regionale ha ritenuto *“di disattendere alcuni tratti del parere dell'ISPRA tenuto conto delle **ragioni giuridiche** che, diversamente da tale parere: [...] non consentono di regolare il prelievo del Merlo, della Gazza della Ghiandaia secondo giornate fisse (pag. 4, del parere) alla luce del dettato normativo ex art. 18, comma 5, L.*

n. 157/1992 secondo cui “Le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì..”, che ***l’Istituto non ha motivato le ragioni per le quali le giornate di caccia alle tre specie dovrebbero essere prefissate; che, a parte il dato normativo, autorizzare la caccia secondo giornate fisse comporta un sicuro nocumento alla fauna selvatica determinato dalla concentrazione di cacciatori nelle giornate prefissate***” (punto 21 CFVR).

In proposito, infatti, l’Istituto si è limitato all’apodittica e laconica affermazione secondo cui per le specie gazza, ghiandaia e merlo “è possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse esclusivamente nella forma dell’appostamento” (p. 4 parere ISPRA).

Ergo, al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’Amministrazione regionale ha compiutamente illustrato le ragioni fattuali e giuridiche per le quali ha disatteso le indicazioni dell’ISPRA sul punto, soprattutto per prevenire una evidente maggiore concentrazione di cacciatori nelle giornate prefissate che, invero, andrebbe, da un lato, ad accrescere la pressione venatoria su tali specie e, dall’altro, a determinare maggiori rischi per la sicurezza (**aspetto, quest’ultimo, che peraltro esula totalmente dalle competenze assegnate all’ISPRA**).

1.4) Il quarto profilo di censura ha ad oggetto “la chiusura posticipata della caccia alle specie cesena, tordo bottaccio e tordo sassello al 31 gennaio anziché al 20 gennaio 2019” (p. 24 del ricorso).

Lamentano le ricorrenti che “per quanto riguarda le specie di Turdidi – Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo Sassello (quest’ultimo classificato come “SPEC 1” a rischio a livello globale da BIRDLIFE INTERNATIONAL 2017) [...] le motivazioni addotte dall’Amministrazione regionale per legittimare la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio anziché al 20 gennaio fanno riferimento a letteratura non aggiornata ed anzi

innegabilmente datata e risalente (tra il 1987 ed il 2008), per di più non specifica della Sicilia” e che “la Sicilia, proprio perché collocata nella parte più meridionale dell’Europa, viene interessata anticipatamente dalla migrazione pre-riproduttiva” (p. 24 del ricorso).

Anche tale profilo di censura è destituito di fondamento.

Innanzitutto è da rilevare che, alla letteratura citata dall’Amministrazione regionale, le associazioni ricorrenti non contrappongono alcuna evidenza scientifica.

Non solo.

La definizione SPEC (utilizzata dalle ricorrenti e ripresa altresì dal CTU) è una valutazione propria dell’ente privato BirdLife International, associazione di protezione ambientale a carattere anticaccia, il cui referente italiano è la LIPU, associazione che avversa ideologicamente l’attività venatoria. L’acronimo SPEC non ha quindi alcun valore ufficiale, né è utilizzato dalla Commissione Europea per orientare le proprie scelte di gestione o protezione degli uccelli selvatici, che sono invece messe in atto sulla base di precise fonti di monitoraggio. **I dati ufficiali della Commissione Europea sono il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri e la Red List of European Birds del 2015.** Quest’ultima, che comprende anche i risultati del Report sopra descritto, assegnano, in particolare al tordo sassello, la definizione di “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Quasi Minacciato” in Europa.

Nessuna proposta di tutela né di riduzione dell’attività venatoria è fino ad oggi pervenuta da parte della Commissione agli Stati Membri dove la specie è cacciabile. Ciò significa che **la valutazione SPEC dell’ente BirdLife International non è in alcun modo presa in considerazione dalla Commissione Europea**, né da alcun ente di conservazione internazionale degli uccelli migratori. Del resto, nel momento in cui fosse necessario agire sulla protezione del tordo sassello, si dovrebbe intervenire in primo luogo sull’entità del

prelievo e non sulla durata della stagione venatoria. La circostanza che il tordo sassello sia una specie relativamente rara in Sicilia (anche in relazione ai fenomeni climatici), e di conseguenza poco frequente nei prelievi, non ha indotto nemmeno ISPRA a proporre riduzioni specifiche nei limiti di carniere per questa specie, al contrario di quanto invece proposto in altre regioni dove il tordo sassello è tradizionalmente più comune (Nord Italia). La questione della chiusura riguarda quindi unicamente l'inizio della migrazione prenuziale e la disponibilità di dati a supporto che sostengono una differenza rispetto ai KC vigenti, che assegnano a tordo bottaccio e cesena la seconda decade di gennaio e al tordo sassello la terza.

Al riguardo è tuttavia da sottolineare la nuova posizione assunta dall'ISPRA, espressa nella nota al Ministero dell'Ambiente Prot. 12006, del 17 marzo 2017, laddove è riconosciuto che la migrazione del tordo bottaccio e della cesena avvengono, come per il tordo sassello, non più nella seconda decade di gennaio, ma nella terza.

Ne consegue che, in base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida Interpretativa UE alla caccia, in armonia con il parere ISPRA Prot. 29844T A del 13 settembre 2010 (reso alla Federazione Italiana della Caccia) è possibile per le regioni italiane utilizzare la decade di sovrapposizione considerata "teorica" e chiudere la caccia nella stessa decade in cui è stabilito dal KC che inizi la migrazione prenuziale.

Secondo quindi la nuova posizione ISPRA, formalizzata con la lettera ufficiale sopra richiamata del 17 marzo 2017, è del tutto corretta la chiusura della caccia alle specie tordo bottaccio, tordo sassello e cesena al 31 gennaio.

Tale scelta è inoltre supportata dalla numerosa letteratura, richiamata nel CFVR 2018/2019 e risulta scientificamente corretta alla luce delle più recenti risultanze secondo cui per le tre specie in questione la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio.

Gli stessi *KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC* – che le

ricorrenti richiamano al fine di corroborare le proprie (infondate) tesi – indicano tra i *references* scientifici la monografia “*SPINA F., VOLPONI F., 2008 – Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*”, la monografia “*BRICHETTI P. & FRACASSO G. 2007. Ornitologia Italiana*” e la monografia “*MACCHIO, D., A. MESSINEO, D. LICHERI & F. SPINA, 1999. Atlante distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994*”, **vale a dire proprio la letteratura scientifica che l'Amministrazione regionale ha posto a fondamento della motivazione di non anticipare la chiusura della caccia alla cesena, al tordo bottaccio e al tordo sassello al 20 gennaio (punto 19 CFVR)!**

Aggiungasi che in ordine a dette specie migratrici le più recenti acquisizioni scientifiche dimostrano che l'inizio della loro migrazione prenuziale si colloca nel mese di febbraio.

Quanto ai **tordi** valgono, tra gli altri, i seguenti studi scientifici:

*Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.

*Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy - *Ornis Hungarica* 25(1): 109–119. DOI: 10.1515/orhu-2017-0008

*Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through Southern Italy. *Ring* 36: 23-31

*Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2014 “Indagine sulla data d’inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia” Scebba & La Gioia 2015, *UDI XL* 2015, 5-15).

*Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX

Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017.

<http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>.

* “I Tordi in Italia – Biologia e conservazione delle specie del genere *Turdus*” dell’ISPRA, 2010, ove risulta, secondo i dati delle ricatture, che la migrazione prenuziale avviene nel mese di febbraio – marzo;

* “Il Tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano (RNSLR – ROMA): status e fenologia” di De Vita e Biondi, 2014, pubblicato sulla rivista scientifica ornitologica “Uccelli d’Italia”, ove è dimostrato che la migrazione prenuziale della specie prende avvio nel mese di febbraio;

* “Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia” di Spina e Volponi, ISPRA, 2008, ove si afferma che *“la massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza”*;

Quanto alla **cesena** è proprio l’ISPRA a stabilire esplicitamente che la migrazione prenuziale avviene in febbraio nella propria “Guida alla stesura dei calendari venatori”! E la richiamata nota dell’ISPRA n. 12006 del 17 marzo 2017, nell’indicare la terza decade di gennaio, consente comunque la chiusura al 31 gennaio in armonia con la Guida Interpretativa UE e il parere ISPRA sopra richiamato Prot. 29844/TA del 13 settembre 2010.

1.5) Il quinto profilo di censura ha ad oggetto la *“chiusura posticipata della caccia alla beccaccia al 31 gennaio 2019 (anziché al 31 dicembre 2018 o, in subordine, al 10 gennaio 2019)”* (p. 25 del ricorso).

Le ricorrenti deducono che *“la chiusura al 31 gennaio 2019 ha ricevuto il parere negativo di ISPRA”* (p. 25 del ricorso) e che *“l’amministrazione regionale ha indebitamente*

autorizzato nella specie il prelievo della Beccaccia addirittura fino al 31 gennaio 2019 sulla scorta di considerazioni visibilmente generiche, insufficienti ed inadeguate sullo stato di protezione della specie in Sicilia” (p. 26 del ricorso), mentre “per quanto riguarda gli aspetti fenologici il calendario impugnato fa riferimento a dati francesi relativi al dosaggio ormonale che dimostrerebbero che l’apparato sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio, non tenendo conto del lavoro, su base biomolecolare, di Trucchi et al. (2011. A genetic characterization of European Woodcock (*Scolopax rusticola*, Charadriidae, Charadriiformes) overwintering in Italy, Italian Journal of Zoology), nel quale gli autori evidenziano come le popolazioni svernanti italiane differiscano tra loro geneticamente e che proprio la popolazione svernante siciliana provenga da distretti europei Scandinavi e Baltici” (p. 26 del ricorso); inoltre, il Prof. Silvio Spanò avrebbe asserito che “il gelo obbliga le beccacce a concentrarsi sulle fasce, per lo più costiere, più accoglienti, ove succedono mattanze intollerabili su uccelli spesso defedati” (p. 26 del ricorso).

Anche tale profilo di censura è totalmente infondato.

Al riguardo, infatti, l’Amministrazione regionale, in forza degli approdi scientifici acquisiti e richiamati nel decreto di approvazione del proprio CFVR 2018/2019, ha fornito ampia prova del fatto che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale della specie in argomento ricade, per quanto concerne il proprio territorio (**nell’ipotesi più conservativa**), **nel mese di febbraio**, così come risulta anche dal monitoraggio effettuato presso il Centro Studi Beccaccia di San Rossore, che ha registrato il picco di presenze di beccacce al 19 marzo proprio in ragione dell’arrivo da sud di quelle in migrazione prenuziale (**punto 19 CFVR**). Numerosi lavori scientifici dimostrano che la beccaccia comincia la migrazione prenuziale dal 20 febbraio in poi. Tuttavia, sebbene il documento “*Key Concepts*” per l’Italia fissi la migrazione prenuziale alla seconda decade di gennaio, si deve considerare che la Guida

Interpretativa UE sulla caccia stabilisce ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le regioni degli Stati Membri possono discostarsi dal KC nazionale, se in possesso di dati a supporto. Per la beccaccia sono disponibili i seguenti lavori scientifici che in modo indiscutibile dimostrano che la migrazione prenuziale della beccaccia comincia in febbraio – inizio marzo:

* “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” dell’ISPRA, 2009, laddove è affermato: “*la migrazione prenuziale ha luogo da febbraio ad aprile, con la massima consistenza tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile*”;

* “Monitoraggio della presenza della Beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)” del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali ai fini Faunistici dell’Università di Pisa;

*Peter Berthold - *La migrazione degli uccelli: genetica ed evoluzione*, 2015; Ian Newton- *Birds Population*, 2016.

*Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo M., Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez R., Tormen N., & Laura Guidolin L., 2017 “Migration and movements of Eurasian Woodcock wintering in Italy: results of a five - year project based on satellite tracking”. 8th Congress of Woodcock & Snipe Working Group. Pico Island Azores. May 2017 (https://www.wetlands.org/wpcontent/uploads/2015/11/Program_and_Abstract_book_final.pdf).

*Sorrenti M, Tormen N, Tedeschi A, Spagnesi M, Bottazzo M, Guidolin L (2013) Satellite radio tracking of Eurasian woodcock *Scolopax rusticola* wintering in Italy: first data. Proceeding of “XXXIth IUGB Congress of the International Union of Game Biologists”, Brussels, 27-29 August 2013:135.

*M. Tuti, R. Gambogi, A. Galardini – Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta di San Rossore (PI). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B*, 124 (2017) pagg. 109-119.

*J.A. Wadsack., 1992. Some notes on woodcock season 1990/91 in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.17. International Waterfowl Research Bureau.

*J.A. Wadsack. The woodcock situation in Tunisia. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.

*J.A. Wadsack. Some notes on woodcock in Morocco. Woodcock and Snipe Study Group Newsletter N.7. International Waterfowl Research Bureau.

Tali ultimi tre lavori hanno riguardato l’Africa settentrionale, **cioè la popolazione della stessa origine di quella in transito attraverso la Sicilia**, e affermano che la migrazione pre-nuziale della specie comincia in febbraio.

Del resto, il parere dell’ISPRA si fonda sulle indicazioni contenute nei dati Key Concepts italiani (risalenti al 2001) privi del necessario coordinamento con i dati scientifici europei come richiesto dal 4° Considerando della Direttiva 2009/147/CE, e come sottolineato anche dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 1347/GAB del 23.1.2015, in cui si ammette che “il documento “Key Concepts”, nel riportare, sulla base dei migliori dati disponibili, le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle “incongruenze” difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei”.

Trattandosi della beccaccia, specie migratrice, tali appalesate “*incongruenze difficili da spiegare*” (*rectius: **inspiegate ed inspiegabili***) appaiono evidenti sol che si consideri, per portare un esempio, che in Grecia o a Malta la migrazione pre-nuziale della beccaccia ha inizio nella prima decade di marzo e tale indicazione è stata ritenuta corretta dalla Commissione Europea con nota E-000178/2014 del 26.2.2014, di talché, dovendosi affrontare le problematiche inerenti l’inizio della migrazione pre-nuziale di tutte le specie

migratorie per areali transnazionali non legati ai confini amministrativi statali, **risulta palesemente illegittima e scientificamente incongruente la pretesa dell'ISPRA di limitare al 31 dicembre il prelievo venatorio della beccaccia in Sicilia, quando in altri Paesi posti alla stessa latitudine il prelievo venatorio della beccaccia è assentito addirittura nel corso del mese di febbraio con il beneplacito dell'Unione Europea e della assoluta maggioranza del mondo scientifico (vedasi la Grecia).** Essa non trova giustificazione nemmeno alla luce delle necessarie precauzioni invocate in occasione delle ondate di gelo: in primo luogo per le note caratteristiche climatiche della Sicilia e, in secondo luogo, poiché il contestato CFVR siciliano all'art 4, punto 4.9, dispone, in via precauzionale, la sospensione automatica della caccia alla specie al verificarsi di dettagliate condizioni climatiche avverse.

1.6) Peraltro, in ordine all'avifauna migratoria, valga evidenziare che il parere reso dall'ISPRA sul CFVR della Sicilia 2018/2019 non può certo considerarsi attendibile ed è dunque inidoneo a conformarne le scelte.

Come è dato leggere a pag. 3 di detto parere, per la definizione dello stato di conservazione e dei periodi di caccia alle specie si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella “*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” (ISPRA, 2010) e nel documento “*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/CEE on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU (2001)*”, che a dire dell'ISPRA, “ufficialmente adottato dalla Commissione Europea”, definirebbe “i periodi di inizio e durata della riproduzione e inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri”. Sennonché i Key Concepts **risalenti al 2001**, assunti dall'ISPRA, hanno da tempo perso validità perché *ab origine* errati, mai adeguatamente aggiornati e del tutto incongrui come riconosciuto dalla Commissione Europea e dall'Ufficio Legislativo del Min.A.T.T.M..

Comunque i Key Concepts **sono privi di qualsiasi carattere giuridicamente vincolante** giacché ad essi può, tutt'al più, riconoscersi, in ragione dei lavori del Comitato ORNIS da cui provengono, **ma comunque fino a prova scientifica contraria**, solo la valenza di *“base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della Dir. 2009/147/CE”* (Tribunale UE, Sez. IV, 26.10.2017, causa T-562/2015; per analogia C. Giust. 8.6.2006, C-60/2005).

Non a caso con nota 17.1.2017 prot. n. 1683 l'ISPRA ha espressamente riconosciuto che i pareri dati alle Regioni in ordine alle previsioni dei calendari faunistico venatori regionali relative al prelievo delle specie migratorie, essendo fondati su dati meramente nazionali (non armonizzati o condivisi tra Stati Membri vicini), **sono inattendibili**. In particolare, in tale documento, l'ISPRA avverte la necessità di un *“Atlante Europeo della Migrazione”* come strumento che, nel riconoscere l'esigenza di una prospettiva sovranazionale in merito alle decadi di inizio della migrazione prenuziale, determini **il definitivo superamento dei dati Key Concepts italiani ovvero proprio di quei dati nazionali risalenti al 2001 sulla cui base l'ISPRA ormai da anni continua, con inusitata pervicacia, a formulare i propri pareri sui calendari venatori regionali e sulla cui base ha formulato il proprio parere anche in ordine al calendario venatorio 2018-2019 della Regione Sicilia**.

Tale nota dell'ISPRA è stata fatta propria dal Min. A.T.T.M. che, con comunicazione prot. n. 1288 del 17.1.2017 indirizzata a tutte le Regioni, ha espressamente riconosciuto che **l'acquisizione dei dati transnazionali relativi al fenomeno migratorio nei vari Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo è da ritenere l'indefettibile presupposto** *“per una nuova definizione a partire dalla prossima stagione venatoria [cioè sicuramente quella 2018/2019] dei limiti temporali del prelievo venatorio alla luce di analisi per la prima volta realizzate a livello di rotte di migrazione complessive”*.

Il che, come è dato ulteriormente ricavare dalla nota ISPRA prot. n. 12006 del 13.3.2017,

già nella stagione venatoria 2017/2018, **delegittimava l'Istituto** a rilasciare pareri in ordine alla calendarizzazione del prelievo venatorio delle specie migratorie prima della realizzazione da parte dello stesso ISPRA e l'approvazione del Min. A.T.T.M. di quell'Atlante Europeo della Migrazione - **condizioni non ancora intervenute** - che *a fortiori* dovevano essere assunte in funzione dei calendari faunistico venatori regionali 2018-2019.

Sicché l'ISPRA, in assenza di detto Atlante Europeo della Migrazione, quanto all'avifauna migratoria, non è pienamente in grado di rilasciare - come apertamente "riconosciuto" - attendibili pareri scientifici, ma, al più, meri suggerimenti, auspici e/o indicazioni che comunque non hanno alcun rilievo, **circa l'individuazione dei periodi di caccia di ciascuna specie appartenente all'avifauna migratoria (TAR Marche, sentenza definitiva n. 271/2017).**

I dati documentali di cui sopra sono stati trascurati e neppure accennati dal CTU a riprova della inattendibilità della relazione resa dal Prof. Massa su delega del Prof. Brandmayer.

1.7) Il sesto profilo di censura ha ad oggetto il *"prelievo venatorio delle specie colombaccio, gazza, ghiandaia e volpe fino al 10 febbraio 2019"* (p. 28 del ricorso).

A dire delle ricorrenti, la previsione del CFVR in parola risulterebbe illegittima per *"insussistenza delle condizioni poste dall'art. 2, commi 1 e 1bis, della L. reg. sic. n. 33/1997"*, *"contrasto con il PFVR 2013-2018 attualmente in vigore che non prevede la caccia nella prima decade di febbraio"* e *"violazione del divieto sancito dell'art. 18, comma 1bis, lettera b), della legge 157/92"* (pp. 28-29 del ricorso).

Il profilo di censura è privo di pregio.

L'art. 2, comma 5, L.R.S. 33/1997 dispone che *"l'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni"*.

A sua volta, l'art. 18, comma 2, L. 157/1992 stabilisce che “i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. **Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.** Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.

Nel caso in esame l'Amministrazione regionale ha evidenziato giust'appunto che “viste le modifiche apportate all'art. 18, comma 2, L. n. 157/1992 dall'articolo 42, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009); che a seguito di tale modifiche “... le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi”; che tale estensione del periodo cacciabile è applicabile in Sicilia in forza del rinvio mobile di cui all'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 sopra riportato (cfr. TAR Palermo, sent. n. 546/2011); **che limitatamente ad**

alcune specie l'ISPRA ha condiviso la proposta di prolungamento della stagione venatoria al 10 febbraio 2019 (pag. 2, penultimo periodo, del parere)" (punto 9 CFVR).

*

2) Con la seconda censura (pp. 30-32 del ricorso) le ricorrenti sembrano, a quanto è dato comprendere, reiterare le doglianze espresse col primo motivo sicché, con riferimento ai tempi di inizio e di conclusione del prelievo del colombaccio, del coniglio selvatico, della quaglia, dei turdidi, della beccaccia, della ghiandaia, della volpe e della gazza, si rinvia a tutto quanto già è stato esposto in precedenza.

Quanto alle date di apertura e di chiusura alla caccia alla tortora, è agevole evidenziare che l'Amministrazione regionale si è uniformata *in toto* alle prescrizioni contenute nel parere dell'ISPRA (punto 14 CFVR).

*** * ***

In conclusione si confida nella declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque nella sua reiezione, previa occorrendo convocazione a chiarimenti del nominato CTU ovvero rinnovazione della CTU con affidamento dell'incarico al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, deputato alla materia *de qua* ai sensi della L. 157/1992, per quanto concerne (a) l'apertura della caccia alla piccola selvaggina e alla quaglia; (b) la sospensione della caccia al coniglio selvatico; (c) la data di chiusura della caccia a cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, gazza, ghiandaia e volpe.

Con ossequio.

Firenze-Palermo, 15 aprile 2019

Avv. Alberto M. Bruni